2025/2581

19.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2581 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 agosto 2025 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese ([2]) («avviso del 29 agosto 2025»).

(2) Il 21 ottobre 2025, con regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione ([3]), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese.

(3) Nel corso dell'inchiesta diversi Stati membri e diverse parti interessate hanno segnalato alla Commissione che il prodotto oggetto dell'inchiesta può essere classificato con alcuni codici della nomenclatura combinata («NC») non contemplati nell'avviso del 29 agosto 2025. La Commissione ha pertanto modificato l'avviso del 29 agosto 2025 al fine di aggiungere tali codici NC e i corrispondenti codici TARIC.

(4) Anche le importazioni con tali codici NC e TARIC dovrebbero essere soggette a registrazione. È pertanto opportuno modificare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 è così modificato:

«*Articolo 1*

Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l'altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad esempio in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)], anche testurizzate, attualmente classificate con i codici NC:

— ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91),

— ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40),

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) GU C, C/2025/4850, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4850/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/2144, 22.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2144/oj).

— ex 2106 10 80

(codici TARIC:

— 2106 10 80 31,

— 2106 10 80 39 e

— 2106 10 80 71)

— ex 2106 90 92 (codice TARIC 2106 90 92 75),

— ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10),

— ex 2309 10 11,

— ex 2309 10 13,

— ex 2309 10 15,

— ex 2309 10 19,

— ex 2309 10 31,

— ex 2309 10 33,

— ex 2309 10 39,

— ex 2309 10 51,

— ex 2309 10 53,

— ex 2309 10 59,

— ex 2309 10 70,

— ex 2309 10 90,

— ex 2309 90 10,

— ex 2309 90 20 (codice addizionale TARIC 8G60),

— ex 2309 90 31

(codici TARIC:

— 2309 90 31 12,

— 2309 90 31 14,

— 2309 90 31 17,

— 2309 90 31 19,

— 2309 90 31 30,

— 2309 90 31 51,

— 2309 90 31 59,

— 2309 90 31 61,

— 2309 90 31 69,

— 2309 90 31 81 e

— 2309 90 31 91)

— ex 2309 90 33,

— ex 2309 90 35,

— ex 2309 90 39,

— ex 2309 90 41,

— ex 2309 90 43,

— ex 2309 90 49,

— ex 2309 90 51,

— ex 2309 90 53,

— ex 2309 90 59,

— ex 2309 90 70,

— ex 2309 90 91 (codice addizionale TARIC 8G60),

— ex 2309 90 96

(codici TARIC:

— 2309 90 96 31,

— 2309 90 96 39,

— 2309 90 96 51,

— 2309 90 96 59,

— 2309 90 96 61,

— 2309 90 96 69,

— 2309 90 96 91 e

— 2309 90 96 95),

originarie della Repubblica popolare cinese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN